

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 28/06/2004 n. 4774

legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

L'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. alle lettere b) e c) individua, per i diversi tipi di impresa, i soggetti che non possono stipulare i contratti di appalto di lavori pubblici. Sia che si tratti di impresa individuale sia che si tratti di impresa esercitata in forma di società il divieto di contrattare, e quindi di partecipare alle gare, concerne i titolari del potere di rappresentare l'impresa o la società. Si parla infatti di direttore tecnico o di titolare per l'impresa individuale, di socio o di direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di amministratori muniti di poteri di rappresentanza o di direttore tecnico se si tratta di altri tipi di società. La norma, quindi, prende in considerazione i soggetti che hanno la responsabilità tecnica dell'impresa e quelli che, avendo il potere di rappresentanza, sarebbero chiamati a stipulare il contratto. La situazione o posizione giudiziaria di soci diversi non assume rilievo.